

AVVISO

Roma, 22 giugno 2021

Si rende noto che, con apposita determinazione direttoriale prot. 208685/RU del 22/06/2021 è stato stabilito, a parziale modifica di quanto precedentemente stabilito dall'art. 12 comma 2 della determinazione direttoriale prot. n.92923/RU del 29 marzo 2021, che i requisiti *ex novo* previsti – in attuazione dell'art. 62 quater comma 5 bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - dall'art. 1 della determinazione direttoriale prot. n.92923/RU del 29 marzo 2021 in senso difforme dalla previgente disciplina di cui alla determinazione direttoriale prot. n. 47885/RU del 16 marzo 2018; non trovano applicazione esclusivamente per la durata residua del rapporto autorizzatorio, ferma restando la rilevanza degli stessi in sede di rinnovo.